



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
ORTONA

ORDINANZA N. 19/2005

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ortona,

VISTO: L'atto di concessione demaniale marittima n. 263/03 di Registro e n. 1118 di repertorio in data 01.12.2003 rilasciata a cura della Regione Abruzzo

- Direzione Turismo Ambiente ed Energia, con il quale la Società "LA DARSENA S.r.l." è stata autorizzata ad occupare una zona demaniale marittima dell'estensione di 9760 metri quadri (suolo e specchio acqueo) sita nel Comune di Fossacesia, in località "Grotte", per la realizzazione e la gestione di un approdo turistico denominato "Marina del Sole" ;

VISTI: Gli articoli 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTA: La necessita di disciplinare, mediante apposito regolamento, le attività da svolgersi nell'ambito dell'approdo turistico denominato "Marina del Sole";

ORDINA

Articolo 1 E' approvato l'allegato Regolamento dell'approdo turistico denominato "Marina del Sole" sito nel Comune di Fossacesia, in località "Grotte";

Articolo 2 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il Regolamento di cui al precedente articolo I;

Articolo 3 I contravventori alle norme previste dall'annesso regolamento, limitatamente alle disposizioni di competenza dell'Autorità Marittima, oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose in conseguenza del loro illecito comportamento, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca piu grave reato, nelle sanzioni previste dall'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Ortona, 29 aprile 2005

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo CAPUZZIMATO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

REGOLAMENTO DELL' APPRODO TURISTICO "MARINA DEL SOLE"

TITOLO I

NORME GENERALI

-Premessa-

Ai fini del presente Regolamento sarà indicato come:

Autorità Marittima: Compartimento Marittimo di Pescara

Ufficio Circondariale Marittimo di Ortona;

Società: "Darsena S.r.l.", proprietaria della struttura;

Utente: la persona fisica o giuridica cui risulti assegnato l'ormeggio o il bene, o che, comunque, si trovi ad usufruirne.

ARTICOLO 1 Sfera di applicazione

L'osservanza del presente Regolamento interno redatto dalla "DARSENA S.r.l." è obbligatoria per tutti i frequentatori e gli utenti che godano, a qualsiasi titolo, dei servizi portuali e dei beni (posti ormeggio, posti macchina, ecc.) rientranti nell'ambito di detto approdo turistico.

ARTICOLO 2 Modifiche al Regolamento

La "Società" si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento previa approvazione dell'Autorità Marittima - al fine di meglio garantire la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza dell'approdo.

E' peraltro facoltà della Società emanare apposite disposizioni per la migliore gestione portuale.

ARTICOLO 3 Pubblicità ed osservanza

La "Società" provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite, mediante affissione del presente regolamento nei locali della Direzione, di cui al successivo art. 5, e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Gli utenti ed i frequentatori dell'approdo sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto regolamento, il quale, per il solo fatto che essi accedano ed usino l'approdo, è da ritenere da essi accettato. Ciascun utente ha facoltà di richiedere alla Direzione copia del presente regolamento.

Nello spirito del presente regolamento interno e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nell'approdo turistico, la Direzione curerà altresì l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli utenti dell'approdo medesimo nonché i rapporti con l'Autorità Marittima, o con gli altri organi dello Stato interessati.

Gli armatori ed i componenti gli equipaggi del naviglio da diporto o da pesca che utilizzano il porto, oltre a rispettare le norme del presente regolamento, che si intendono conosciute per il

solo fatto di utilizzare l'approdo, sono tenuti ad osservare anche le norme del Codice Civile e della Navigazione, per quanto applicabili.

ARTICOLO 4

Obblighi della "Darsena S.r.l."

La Società è tenuta a garantire lo svolgimento e la piena funzionalità dei seguenti servizi:

- Rada protetta;
- Ancoraggio;
- Fanaleria;
- Meteorologia;
- Ascolto radio sul canale 16 della banda VHF/FM per l'assistenza all'utenza nautica dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
- Pulizia dello specchio d'acqua portuale;
- Illuminazione pubblica dell'approdo e segnalazioni;
- Sorveglianza degli ormeggi, delle parti di uso comune, degli arredi e degli impianti, nonché delle imbarcazioni;
- Interventi antinquinamento ed antincendio;
- Erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica;
- Pulizia di banchine, moli e pontili, ritiro dei rifiuti di bordo depositati dagli utenti negli appositi contenitori;
- Servizi igienici;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, arredi ed opere portuali;
- Altri servizi tecnico-portuali che la Darsena S.r.l. o le competenti Autorità ritengano necessari o utili al buon funzionamento dell'approdo, gestiti dalla Darsena S.r.l. stessa o da altri soggetti autorizzati.

L'approdo turistico è gestito direttamente dalla Società Darsena S.r.l., che potrà disporre l'affidamento di taluni servizi a terzi. La Società, con propria deliberazione, determinerà annualmente le tariffe e le modalità di pagamento per l'utilizzo dei vari servizi portuali. Parimenti, la Società, di concerto con l'Autorità Marittima, emanerà disposizioni generali e particolari che regolino l'espletamento di ogni singolo servizio e relativi sistemi d'uso.

Fermo restando le attribuzioni e prerogative dell'Autorità Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza, la Società controlla e coordina tutte le attività che si svolgono nell'ambito del Porto Turistico, emanando disposizioni di carattere generale e particolare tese alla migliore regolamentazione di dette attività. Essa persegue i propri fini sia a mezzo di proprio personale, sia a mezzo di persone fisiche o giuridiche alle quali la Società abbia disposto l'affidamento per specifiche attività.

ARTICOLO 5

Personale dipendente

La "Società" provvede alla gestione dell'approdo con proprio personale, al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento dei servizi e delle prestazioni.

Fermo restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, nonché di tutte le altre norme di legge e disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito dell'approdo, dal personale stesso,

il quale è munito di particolare segno distintivo o tenuta, stabiliti dalla Darsena S.r.l. Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, detto personale potrà dare opportune disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito dell'approdo, che alle stesse si dovrà attenere.

La "Società" provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonché all'espletamento di quelli che la "Società" determina di gestire direttamente.

Le infrazioni rilevate e contestate dal personale di cui al presente articolo saranno immediatamente comunicate alla "Società" che, in caso d'infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità Marittima o ai competenti organi di Polizia. Senza pregiudizio dei provvedimenti che la competente autorità potrà adottare in ordine all'infrazione rilevata, la "Società" potrà adottare i provvedimenti particolari a carico degli utenti, ivi compreso l'allontanamento dell'imbarcazione nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

ARTICOLO 6

Divieto di svolgere attività commerciali

È vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'approdo turistico, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio dell'approdo stesso, predisposte ed autorizzate dalla "Società" e dall'Autorità Marittima e comunque al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo dalla "Società".

TITOLO II - ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 7

Posti di ormeggio e Tariffe

L'attuale darsena "Marina del Sole" consentirà l'ormeggio di n°407 imbarcazioni divise in due bacini, come da prospetto che segue e da planimetria allegata:

BACINO N°1	CLASSE POST! BARCA	POSTIBARCA
	B-metri 7.50	N° 10
	D-metri 10.00	N° 5

BACINO N°2	CLASSE POST! BARCA	POSTIBARCA
	A- metri 6.00	N° 198
	B- metri 7.50	87
	C- metri 8.00	44
	D- metri 10.00	42
	E- metri 12.00	21

- i cui 2 riservati all'Autorità Marittima per le esigenze delle Forze di Polizia;

- dei quali 40 riservati al transito.

Banchina rifornimento carburante: Situata tra il bacino 1 ed il bacino 2, è in funzione in modalità self-service H24 ed è dotata di anelli e cime di ormeggio a cui è obbligatorio assicurarsi prima di ogni operazione di rifornimento. È severamente proibito occupare tale banchina oltre il tempo necessario all'espletamento dell'operazione stessa.

Le dimensioni delle imbarcazioni vanno riferite agli effettivi ingombri (comprese eventuali delfiniere, pulpiti, bompressi ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, ecc.). È ammessa solo in lunghezza una tolleranza in eccesso non superiore al 5%. In sintesi, per "effettivo ingombro" si deve intendere la lunghezza "fuori tutto" dell'imbarcazione. A tal fine, le imbarcazioni sono divise in classi, ed ogni classe godrà di posti di ormeggio appositamente contrassegnati.

La "Società" si riserva la facoltà di concedere i posti barca gratuitamente o a tariffa agevolata in occasione di manifestazioni nautiche sportive o per esigenze di carattere locale. Le tariffe per l'ormeggio in banchina o stazionamento a terra e quelle per i servizi portuali sono disposte dalla "Società" che fisserà le modalità di pagamento all'atto del contratto.

L'accesso agli ormeggi è riservato:

Ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate;

Al personale dipendente o fiduciario della Società;

Al personale autorizzato dalla Società ad accedere a bordo per ragioni di servizio;

Alle persone espressamente autorizzate dalla Società.

ARTICOLO 8

- Identificazione e rispetto del posto d'ormeggio assegnato

I posti di ormeggio sono contrassegnati con numero indicante il Pontile o Banchina e con numerazione progressiva. I contrassegni sono riportati sulle fronti di approdo in modo ben visibile. Ciascun utente non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto di ormeggiarsi altrove. In tal caso la Direzione procederà a spese dell'interessato al disormeggio ed all'ormeggio al posto assegnato.

È fatto divieto agli utenti, se non previa autorizzazione della Direzione, di scambiare i posti barca o di cederne l'uso a terzi. Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la classe del relativo posto di ormeggio.

Ad ogni posto di ormeggio può essere attraccata una sola unità. Qualora l'utente attracchi al proprio posto di ormeggio due o più unità, ancorché di dimensioni consentite, la Società, di concerto con l'Autorità Marittima, provvederà alla rimozione delle unità non autorizzate, addebitando allo stesso gli oneri relativi all'operazione, nonché eventuali danni maggiori.

Per l'eventuale inosservanza da parte degli utenti delle norme che regolano gli ormeggi, anche nel caso di barche in transito, salvo maggiori e più gravi provvedimenti, la "Società", qualora l'utente non ottemperi all'invito suo e dei suoi dipendenti, provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche il pagamento delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferita l'unità.

Dopo un periodo di 15 giorni dalla notifica degli atti relativi, in caso di inadempienza di pagamento dei diritti portuali, la "Società" si riserva la possibilità di alare l'unità richiedendone le spese al proprietario.

Ai fini dell'immediato riconoscimento, all'atto dell'entrata nell'approdo turistico e dell'uscita dallo stesso, gli utenti di ormeggi riservati dovranno esporre sulla propria imbarcazione, in posizione

ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l'apposito guidone distintivo di "Marina del Sole".

ARTICOLO 9

Registro dell'utenza portuale

La Società deve mantenere presso i propri uffici un apposito registro, vidimato dall'Autorità Marittima, con l'indicazione dei nominativi degli aventi diritto all'ormeggio, sia fisso che temporaneo, nonché delle loro imbarcazioni. L'utente assegnatario, sia fisso che temporaneo, deve segnalare tempestivamente ogni variazione di imbarcazione.

In ogni caso dovrà sempre essere indicato il pescaggio dell'imbarcazione. Il registro in questione è a disposizione dell'Autorità Marittima ogni qual volta lo voglia visionare.

I dati saranno trattati nel rispetto della legge 675/96.

ARTICOLO 10

Unità in transito

Le imbarcazioni degli "utenti in transito", cioè di coloro che, non fruendo di contratto continuato di ormeggio, intendono utilizzare l'approdo riservato all'uso pubblico, devono chiedere via radio istruzioni e sostare dove verrà indicato dalla Torre fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nel contratto di ormeggio da stipularsi all'atto dell'arrivo. Tale durata non può essere superiore a 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore; non ricorrendo queste, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi riservati all'uso pubblico, le stesse imbarcazioni potranno prolungare la sosta fino a quando sussisterà detta disponibilità, impegnandosi però all'immediato rilascio del posto di ormeggio nel momento in cui si dovesse presentare la mancanza di disponibilità per nuovi arrivi.

A fronte della loro permanenza nei posti di ormeggio assegnati, i responsabili delle unità in transito devono corrispondere le tariffe stabilite dalla Società e conformi ai listini della "Associazione Italiana Porti Turistici dell'Adriatico". Listino che verrà, dall'entrata in vigore, depositato annualmente presso l'Ufficio Circondariale Marittimo per presa visione ed approvazione.

ARTICOLO 11

Assenza superiore a 24 ore

L'utente che si assenti con l'imbarcazione per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Direzione, indicando la data di partenza e quella di previsto ritorno, nonché, ove lo ritenga opportuno, la località che intende raggiungere. Avviso deve darsi anche in caso di previsto rientro oltre le ore 21.

ARTICOLO 12

Governo dell'unità in porto

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, la quale potrà disporre il movimento e gli

spostamenti di ormeggio che si rendano necessari in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con l'operatività e l'utilizzazione dell'approdo.

In caso di assenza del proprietario o di suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Società informata l'Autorità Marittima, potrà provvedervi direttamente con proprio personale.

Le unità con pescaggio non superiore ai metri 1.10 possono accedere ai rispettivi posti di ormeggio senza alcuna formalità, salvo disposizioni di ordine generale.

Le unità con pescaggio superiore, e comunque nei limiti dell'agibilità portuale, al loro primo ingresso, debbono attendere in avanporto le disposizioni della Società. Tali disposizioni dovranno poi sempre essere rispettate in tutte le operazioni di ormeggio, disormeggio, entrata e uscita dal Porto.

ARTICOLO 13

Divieti ed obblighi degli utenti

Nell'ambito del porto sono vietati la pesca, i bagni di mare, ed a meno di 200 metri dall'imboccatura la navigazione a vela, il canottaggio, le attività sportive in genere.

Il settore circolare di 500 metri dal centro dell'imboccatura del porto è considerato zona di sicurezza per le rotte di accesso e di uscita dall'Approdo Turistico; pertanto sono vietati la balneazione, la pesca, la sosta, l'ancoraggio.

Tutte le unità in ingresso ed in uscita dall'Approdo Turistico debbono tenere una velocità di sicurezza (comunque non superiore a 2 nodi in condizioni di calma) per non pregiudicare la sicurezza del traffico portuale e degli ormeggi nel rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare. Solo le unità addette al servizio del Porto potranno, in casi di comprovata necessità, superare il limite di velocità consentita.

È vietato a tutti i mezzi nautici di transitare ed ormeggiare in modo da intralciare le altrui manovre o d'impedire l'agibilità degli scivoli di alaggio e la banchina riservata alla sosta per il rifornimento di carburante.

Non è consentito l'ingresso nell'Approdo Turistico di alcun mezzo mobile oltre quelli espressamente autorizzati dalla Società.

È vietato tirare a secco e depositare imbarcazioni e natanti in tutto l'ambito portuale, nonché depositare attrezzature di qualsiasi genere senza autorizzazione della Direzione dell'Approdo Turistico.

Le operazioni di alaggio e varo dovranno avvenire con l'osservanza delle vigenti norme di sicurezza ed antinfortunistica ed eseguite nella zona di cantiere e negli spazi appositamente indicati dalla Direzione dell'approdo, con particolare riferimento al divieto di sosta sotto il raggio d'azione della gru per le persone e per i veicoli non addetti alle operazioni in corso.

Sono vietate le operazioni di alaggio e varo delle unità sulla banchina predisposta alle operazioni di rifornimento carburante.

È vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Esse debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga da essi arrecato.

Le barbette auto-affondanti, predisposte dalla "Società" devono essere impiegate solo per consentire di mettere in forza il corpo morto ed è fatto divieto di avvolgerle alle bitte ed alle galloce di bordo.

Ogni utente assicurerà alla catena un proprio cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

È fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi. La Direzione potrà comunque far salire a bordo delle unità il proprio personale per motivi di sicurezza o per fare rinforzare gli ormeggi.

All'interno dell'approdo è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.

Durante il periodo Giugno-Settembre è vietato mettere in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica di batterie, prima delle ore 08:00 e dopo le ore 21:00 e tra le 12:30 e le ore 15:30. Per il restante periodo dell'anno il divieto permane limitatamente dalle ore 21:00 alle ore 08:00.

Sono vietati nei detti orari anche l'effettuazione di lavori rumorosi, l'uso di motorette e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti gli altri lavori, che comportino disagio o molestia agli altri utenti, devono essere effettuati nell'area predisposta dalla Direzione.

È vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi o riparazioni, salvo espressa autorizzazione della Direzione dell'Approdo Turistico.

È vietato ingombrare, con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti ecc.) o comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree, non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

ARTICOLO 14

Norme antinquinamento - antincendio

È vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell'ambito dell'approdo, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili.

Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori dei quali l'approdo è corredato, mentre per i rifiuti liquidi così come per le esigenze personali, deve farsi uso delle apposite installazioni o, secondo il caso, dei locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo.

I rifiuti speciali ed in particolare quelli tossici e nocivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982 n° 915, devono essere conferiti, a cura e spese dei produttori degli stessi, ai centri di raccolta e smaltimento autorizzati.

È fatto altresì divieto a chiunque acceda nell'area portuale di effettuare il lavaggio di autovetture.

È assolutamente vietato fare rifornimento di carburante fuori dallo spazio opportunamente previsto. In caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, necessità di riparazioni, ecc. - il soggetto utente o titolare di cantiere o di officina, cui occorra provvedere ad un rifornimento di carburante in loco, deve richiedere espressa autorizzazione alla Società.

La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza obbligatorie di bordo, dagli impianti portuali a riguardo predisposti dalla Società.

Per la protezione antincendio dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

- Gli accessi e la viabilità interna all'area portuale dovranno consentire il transito e la manovra dei mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco e di Pronto Soccorso;
- Disposizione di idranti lungo lo sviluppo dei pontili e delle banchine, a distanza reciproca non superiore a 40 mt.
- Per ogni idrante sarà prevista apposita cassetta dotata di collo d'oca e chiave per idrante UNI 45, 20 mt di manichetta di mandata da 45 mm e lancia UNI 45 a getto variabile.

In caso di incendio o di inquinamento la Direzione dell'approdo interviene immediatamente adottando le misure del caso, impiegando i mezzi ed il personale predisposto dalla Società, richiedendo e coordinando, ove ricorra il caso, l'impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nell'approdo e disponendo, se ne ricorra la necessità, il disormeggio e l'allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità. In ogni caso, provvede ad informare l'Autorità Marittima richiedendo direttamente, se necessario, l'intervento dei Vigili del Fuoco o di ditte autorizzate all'espletamento dei servizi antinquinamento.

ARTICOLO 15

Efficienza delle unità e Sicurezza all'ormeggio

Tutte le unità che entrino nell'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della "Società" e dei suoi dipendenti. Prima di assentarsi dall'approdo, in particolare per periodi di consistente durata, gli utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto di ormeggio debbono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza e porre in essere le dovute cautele per evitare il loro logoramento.

I possessori di imbarcazioni ormeggiate ai posti devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Ogni natante ormeggiato nell'approdo dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora il personale della società constati che un natante è in stato di abbandono o che corre il rischio di affondare o di causare danni ai natanti ed alle attrezzature circostanti, avviserà immediatamente il proprietario o possessore, affinché venga eliminato l'inconveniente: se questi non dovesse intervenire in tempo necessario alla risoluzione del problema, il natante sarà tirato a secco a spese e rischio del proprietario o possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

ARTICOLO 16

Prescrizioni per gli utenti

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale, fatta salva la facoltà della Società di chiedere l'intervento ispettivo dell'Autorità Marittima a bordo delle unità e salva l'osservanza del piano antincendio e del piano antinquinamento portuale:

- In caso di sversamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell'acqua o su banchine, moli e pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Società, provvedendo nel contempo ad iniziare, con i mezzi a sua disposizione, la bonifica della zona interessata, informando il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Società con proprio personale a spese del responsabile;

- Prima della messa in moto del motore l'utente deve provvedere all'areazione del vano motore e ad adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca;
- Prima dell'ormeggio deve essere controllata l'assenza di residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in atto;
- Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione;
- Il rifornimento di carburante alle unità deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito centro di distribuzione situato sulla banchina carburante;
- I compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- Accertarsi che la propria unità sia auto-svuotante e, nel caso in cui non lo fosse, dotarla di adeguata pompa di sentina;
- In caso di consistenti e/o persistenti piogge, l'utente è tenuto a verificare tempestivamente lo stato della propria imbarcazione. Eventuali interventi di urgenza attuati dal personale della "Darsena S.r.l.", al fine di evitare l'affondamento dell'unità, saranno addebitati all'utente per una somma pari al costo del tempo impiegato per l'intervento ed a quello delle attrezzature impiegate;
- Divieto assoluto di modifiche, anche se temporanee, alla struttura portuale (banchine, pontili, gradino di cortesia, ecc.) con qualsiasi oggetto od attrezzo, salvo specifica autorizzazione della Darsena S.r.l.

ARTICOLO 17 Introduzione animali

All'interno dell'approdo gli animali sono ammessi purché tenuti a guinzaglio e nel rispetto delle normative civiche vigenti. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nell'ambito dell'approdo, possa arrecare molestia e disagio agli utenti dello stesso.

ARTICOLO 18 Assicurazione obbligatoria

Tutti i natanti che utilizzeranno l'approdo dovranno essere assicurati per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione dell'approdo che potrà richiederne l'integrazione del valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione dell'approdo potrà negare l'accesso nell'ambito dell'approdo.

ARTICOLO 19 Colonnine acqua/energia

A tutti coloro che non sono assegnatari di posto barca è vietato utilizzare l'energia elettrica e l'acqua - potabile e non - dalle colonnine ubicate nell'ambito dell'approdo se non espressamente autorizzati dalla Direzione. L'uso dell'energia elettrica mediante il collegamento dell'unità, con proprio cavo, alla colonnina di servizio posta su banchine e pontili, è consentito solo ed esclusivamente durante la permanenza in barca dell'utente o di persona da lui autorizzata. 11 personale di sorveglianza della "Darsena s.r.l." è autorizzato, in caso di inosservanza di detta norma, al distacco immediato del cavo di connessione ed al deposito dello stesso sull'unità.

TITOLO III

CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI IN AMBITO PORTUALE

ARTICOLO 20

Circolazione veicolare

La circolazione veicolare all'interno dell'Approdo Turistico deve avvenire in ottemperanza alla regolamentazione disposta dalla "Società". In tutto l'ambito portuale devono essere osservate le norme in vigore sulla circolazione stradale, con limitazione della velocità a 20 Km/h. È fatto comunque obbligo al conducente di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, e causa di disordine o di intralcio per la circolazione. L'accesso veicolare all'interno dell'approdo è peraltro consentito per esigenze di carico o scarico di mezzi e merci o per depositare persone e bagagli al punto più vicino all'imbarcazione interessata, appositamente indicato dalla Direzione. Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio all'interno dell'area portuale o all'esterno di essa. Il traffico veicolare all'interno dell'approdo deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale.

ARTICOLO 21

Sosta e parcheggio

Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque di mezzi trainanti e trainati, roulottes, campers, carrelli porta barche, deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente, lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario. La "Società" e l'Amministrazione Marittima sono manlevate da ogni responsabilità per i danni o le manomissioni che i veicoli dovessero subire durante la circolazione e la sosta in porto e per i danni che dovessero subire i conducenti e/o le persone trasportate.

TITOLO IV

NORMA FINALE

ARTICOLO 22

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione e nella esecuzione del presente Regolamento, per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta alla competenza del Foro di Lanciano.

Ufficio Circondariale Marittimo di Ortona IL COMANDANTE T.V. (CP) Angelo CAPUZZIMATO	DARSENA S.r.l Il Presidente del C.D.A. Geom Riccardo Contento
--	---